



Allegato "C" della raccolta n. 8233

STATUTO

ARTICOLO 1 - E' costituita in conformità con i principi e la disciplina della mutualità prevalente, la Società cooperativa con la denominazione:

"SCUOLA EUROPA - SOCIETA' COOPERATIVA"

ARTICOLO 2 - La Società ha sede in Milano. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.

ARTICOLO 3 - La società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - La società ha per oggetto la gestione in Milano di una scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado e propone di fornire servizi socio-educativi fondati sui principi della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, del pluralismo, della inclusione, della non discriminazione, della tolleranza, della solidarietà, della parità di genere, nonché la formazione del corpo docente su metodologie didattiche, obiettivi di valutazione, utilizzo di nuovi strumenti di lavoro e piattaforme digitali e sulla didattica inclusiva.

La società, secondo i principi della mutualità e senza finalità speculative, si pone come strumento per una effettiva autogestione di iniziative in campo educativo. Ai soci intende fornire servizi scolastici e culturali con un coinvolgimento diretto nella gestione del progetto ed a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero nel mercato.

Tale scambio mutualistico verrà svolto secondo i principi di mutualità prevalente, così come definiti dall'articolo 2512 c.c., potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potrà:

- a) gestire attività e strutture scolastiche di ogni ordine e grado, aperte solo ai soci e ai loro figli, nel rispetto dei principi ispiratori della società;
- b) curare la progettazione, redazione e pubblicazione di materiale didattico ed informativo, di dispense, volumi, sussidi audio, video, telematici e di tutto quanto possa essere utile a integrare le attività di cui ai punti precedenti;
- c) agevolare attività di formazione, informazione ed aggiornamento rivolta sia ai soci che a terzi, attraverso la progettazione e la gestione, in conto proprio o di terzi, di corsi, seminari, convegni o qualsiasi altra opportunità di

formazione od aggiornamento, nei campi socio-educativi e culturali;

d) compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria che sia ritenuta idonea e necessaria, precisandosi che le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti nei confronti del pubblico.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la società può raccogliere, presso questi (iscritti a libro soci da almeno tre mesi), finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento e le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione, il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

La società infine potrà aderire ad enti che promuovono lo sviluppo cooperativo in questo ambito e costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

SOCI

ARTICOLO 5 - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci:

a) tutti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela sugli alunni iscritti della scuola;

b) le persone fisiche che svolgono attività di insegnamento nella scuola (il "Corpo Docente").

Oltre che nei casi di legge o altrove previsti in questo statuto, la qualità di socio si perde per effetto del venir meno del requisito, a seconda del caso, di cui alla superiore lettera a) ovvero di cui alla superiore lettera b). Se successivamente alla costituzione, il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

ARTICOLO 6 - La domanda di ammissione a socio cooperatore deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione e dovrà specificare: per le persone fisiche: - nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza, codice fiscale, recapito telefonico fisso e/o cellulare, 3 indirizzo di casella postale elettronica certificata (PEC); per soggetti non persona fisica: - denominazione, sede, attività, delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla, recapito telefonico fisso e/o cellulare, indirizzo di casella postale elettronica certificata (PEC), allegando copia dello statuto

e della delibera di autorizzazione ad assumere una

partecipazione al capitale sociale della Cooperativa. Nella domanda sarà indicato l'ammontare del capitale sociale, che si intende sottoscrivere; l'aspirante socio dovrà dichiarare di accettare lo statuto e l'eventuale Regolamento della società. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti prescritti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, decide sull'accoglimento della domanda, comunicando entro sessanta giorni all'interessato la relativa deliberazione e gli eventuali motivi di rigetto. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci la prima assemblea successivamente convocata. L'ammissione deve essere annotata sul libro soci a cura del Consiglio di Amministrazione. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 7 - Il nuovo socio deve sottoscrivere l'intera quota e provvedere al versamento della medesima entro e non oltre un mese dalla comunicazione della deliberazione che accoglie la domanda; entro tale termine dovrà versare l'eventuale quota di sovrapprezzo determinata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori. In mancanza di tali versamenti, la domanda si intenderà come non presentata.

ARTICOLO 8 - La qualità di socio si perde per causa di morte, per recesso, decadenza ed esclusione.

ARTICOLO 9 - Nel caso di morte del socio, la Cooperativa rimborserà agli eredi aventi diritto la quota effettivamente versata dal loro dante causa nella misura e con le modalità previste nell'art. 14, salvo la loro responsabilità ai sensi di legge. Il rimborso potrà essere effettuato dopo centottanta giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si sia verificato il decesso. Gli eredi, entro sei mesi dalla morte del Socio, qualora non abbiano richiesto ed ottenuto nel frattempo la restituzione dell'importo delle quote versate, possono designare uno di loro che possiede requisiti all'ammissione perché assuma la qualità di socio e succeda nella quota sociale del defunto, con i relativi diritti ed obblighi.

ARTICOLO 10 - Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il socio può recedere dalla Cooperativa quando non si trovi più in condizioni di cooperare all'attuazione degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro Soci a cura del Consiglio di Amministrazione cui spetta prenderne atto dopo aver accertato che esso sia fondato sui motivi di cui sopra. Il recesso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima della stessa e con la chiusura dell'esercizio

successivo se comunicato successivamente.

ARTICOLO 11 - Il socio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione:

- nel caso venga a trovarsi nella condizione indicata nel secondo capoverso dell'art. 7;
- nel caso sia dichiarato interdetto, inabilitato, fallito non riabilitato;
- nel caso che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità;
- nel caso di perdita dei requisiti per essere socio, diverso dalla perdita del requisito di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e/o lett. b), che determina automaticamente la perdita della qualità di socio.

Agli effetti del diritto di cui al successivo art. 14, lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente ad un socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso se deliberato tre mesi prima di esso e con la chiusura dell'esercizio successivo se deliberato successivamente.

ARTICOLO 12 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere escluso il socio: - che non osservi le disposizioni del presente statuto con gravi inadempimenti; - che in qualunque modo arrechi danno grave, anche di natura reputazionale, alla Cooperativa o ai membri del Corpo Docente; - che, senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione, partecipi anche se non in qualità di socio, ad imprese che abbiano interessi e svolgano attività in concorrenza o contrastante con quella della Cooperativa; - che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla Cooperativa; - che abbia debiti verso la Cooperativa, ivi comprese le rette scolastiche, purché tale debito non sia stato integralmente sanato - ovvero non sia stato concordato un relativo piano di rientro sostenibile a giudizio del Consiglio di Amministrazione - entro la fine dell'anno scolastico durante il quale tale debito sia sorto; - che sia inadempiente a qualsiasi ulteriore obbligazione nei confronti della Cooperativa purché tale inadempimento sia grave.

ARTICOLO 13 - Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso, decadenza o esclusione, debbono essere comunicate con lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della comunicazione della deliberazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ARTICOLO 14 - I soci receduti, decaduti o esclusi nonché gli eredi del Socio defunto hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate e la relativa

liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio

dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale suo credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio, comunque in misura mai superiore al valore nominale della quota stessa. La domanda di rimborso deve essere fatta con raccomandata, a pena di decadenza del diritto, entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni di cui al secondo comma del presente articolo. In mancanza, le somme spettanti ai soci uscenti saranno devolute ad uno dei fondi indicati nell'articolo seguente. In ogni caso, i soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto risponderanno verso i terzi nei limiti delle quote sottoscritte per le obbligazioni assunte dalla società.

CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 15 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque) e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti relativamente alle quote possedute da soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva costituita con le quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o in vestimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote;
- f) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte. Nessun Socio può avere una quota di importo superiore al limite massimo stabilito dalla legge. Le riserve non sono ripartibili fra i Soci durante l'esistenza della Società.

ARTICOLO 16 - Le quote sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. La cessione delle quote non avrà in nessun caso effetto verso la società senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17 - Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote di capitale rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti nel presente Statuto per i casi di recesso,

decadenza, esclusione e morte del Socio e per quelli di scioglimento o liquidazione della Cooperativa, non è mai ripartibile fra i Soci.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 18 - L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) settembre al 31 (trentuno) agosto di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarli entrambi con criteri di assoluta prudenza. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 20.

L'organo amministrativo dovrà altresì provvedere, nell'ambito della relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della Società. Il residuo attivo risultante dal bilancio, cioè quanto rimane dopo le detrazioni di qualsiasi spesa od impegno od ammortamento, sarà devoluto come segue:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva, ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

b) il 3% (tre per cento) e comunque una quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare in ogni caso la misura massima consentita dalle vigenti norme di legge in materia di requisiti mutualistici per le società cooperative, attualmente pari agli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 (due virgola cinque) punti, ragguagliati al capitale effettivamente versato;

d) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio;

e) con relativa delibera assembleare, in base al combinato disposto degli artt. 2545 quater e quinquies e 2514 c.c. nonché in presenza di disposizioni di leggi autorizzative, a fini mutualistici, ed in particolare a scopi d'istruzione o previdenza o cooperazione. L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle

lettere c), d) ed e), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b) venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a). Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci Cooperatori non potranno essere remunerati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

ARTICOLO 19 - L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

ARTICOLO 20 - L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina le cariche sociali;
- c) determina la misura e la forma degli eventuali emolumenti da corrispondere agli Amministratori in relazione alla loro attività singola e collegiale ed il compenso dei Sindaci;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) delibera su tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale e riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto ed indicati nell'ordine del giorno;
- f) su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni in misura non superiore al 10% (dieci per cento) dei servizi fatturati ai Soci. I ristorni dovranno essere ripartiti secondo criteri proporzionali agli apporti dei soci ed al risultato della gestione generato dall'attività con gli stessi. L'erogazione potrà avvenire o mediante erogazione diretta ai soci o in forma indiretta, mediante aumento gratuito del capitale sociale. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono, l'assemblea ordinaria può venire convocata dal Consiglio stesso entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 21 - Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile e necessario alla gestione sociale. Deve convocarla quando ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti ai Soci aventi diritto al voto in Assemblea oppure dal Collegio Sindacale. In questi casi la convocazione deve aver luogo senza ritardo ed in ogni caso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

ARTICOLO 22 - L'assemblea è considerata straordinaria quando è convocata per deliberare:

- sulla proroga della durata;
- sullo scioglimento anticipato della Cooperativa; sulla nomina dei liquidatori e determinazione dei loro poteri;
- in ogni altro caso previsto dalla legge.

ARTICOLO 23 - La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata almeno

10 (dieci) giorni prima dell'adunanza mediante avviso

contenente le materie da trattare, da comunicarsi direttamente per iscritto, anche via fax, PEC, raccomandata consegnata a mano, raccomandata A/R o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun Socio e con affissione della lettera di convocazione nei locali della sede entro lo stesso termine. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il luogo, l'ora e la data anche dell'eventuale seconda convocazione, che comunque non potrà esser tenuta nello stesso giorno della prima. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea è ritenuta validamente costituita quando siano intervenuti o rappresentati tutti i Soci con diritto al voto e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Verificandosi tal caso, ciascuno degli interventi può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato e può chiedere che l'adunanza sia rinviata. Il rinvio non può andare oltre tre giorni. Questo diritto può esercitarsi una volta sola per lo stesso oggetto. In ogni caso tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte deve essere data agli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ARTICOLO 24 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza di tutti i Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese validamente a maggioranza assoluta di voti dei Soci intervenuti o rappresentati. Tuttavia quando si tratta di deliberare sulla modifica dell'oggetto sociale o scioglimento e messa in liquidazione della Società, sia in prima che in seconda convocazione è richiesto l'intervento in proprio o per delega di almeno tre quinti dei soci ed il voto favorevole di almeno la metà degli intervenuti. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti i candidati che riportano un maggior numero di voti. Le candidature dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione inderogabilmente 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea e saranno comunicate ai soci unitamente alla convocazione relativa. Il consiglio di Amministrazione provvederà in tempo utile ad avvisare i soci e comunque almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'assemblea.

ARTICOLO 25 - Ogni socio ha diritto ad un voto, quale che sia l'ammontare del capitale sottoscritto e versato. Per quanto occorra, per le elezioni delle cariche sociali, si precisa che non sono ammessi né il voto di lista né

l'espressione di preferenze. Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata o seduta o per alzata di mano o con altre modalità che saranno stabilite dal Presidente dell'assemblea. Per la elezione delle cariche sociali si potrà procedere per acclamazione.

ARTICOLO 26 - Nelle assemblee hanno diritto al voto i Soci che risultino iscritti nel libro Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte. Il socio che, per qualsiasi motivo, non possa intervenire personalmente all'assemblea ha la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società e che abbia diritto al voto. La delega scritta in calce al biglietto di ammissione all'assemblea deve essere menzionata nel processo verbale dell'assemblea e conservata fra gli atti sociali. Ogni Socio non può rappresentare più di dieci Soci.

ARTICOLO 27 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza, dal Vice Presidente oppure da altro Amministratore o Socio eletto dall'assemblea. Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea, che può essere anche un Socio e quando lo ritiene, due scrutatori. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio. Le deliberazioni devono risultare da verbale che deve essere trascritto nell'apposito libro delle deliberazioni sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 28 - Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo della Cooperativa ed è composto alternativamente da 5 (cinque) ovvero da 7 (sette) Membri il cui numero è determinato dall'assemblea ordinaria.

In caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, il Corpo Docente avrà diritto di indicare 2 (due) Membri, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, il Corpo Docente avrà diritto di indicare 3 (tre) Membri.

Non possono essere eletti alla carica di Consiglieri e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che:

- non siano iscritti nel libro Soci da almeno tre mesi;
- non siano in regola con il pagamento delle quote sottoscritte;
- abbiano comunque debiti verso la Cooperativa, ivi comprese le rette scolastiche.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione potranno restare in carica non più di tre esercizi. Essi scadono, scadendo dunque alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora, durante lo svolgimento della carica, un

amministratore non indicato dal Corpo Docente dovesse cessare di essere socio della cooperativa (i) per motivi diversi dalla decadenza per debiti o per morosità, e (ii) solo nel caso in cui il proprio figlio/la propria figlia abbia completato il relativo ciclo di studi (infanzia, primaria, secondaria di primo grado o secondaria di secondo grado), questi potrà comunque terminare il proprio mandato, a patto che in ogni caso la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da soci effettivi. Ciascun Amministratore può essere rieletto soltanto due volte consecutive.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dal collegio sindacale (ove esistente), purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle effettive spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente. Per la redazione dei verbali il Consiglio nomina un Segretario che può essere anche estraneo al Consiglio e non Socio.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 29 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, almeno una volta ogni bimestre, nonché tutte le volte che lo riterrà utile oppure ne sia fatta richiesta da almeno due dei consiglieri in carica o dal Presidente del Collegio Sindacale. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente - o, in caso di sua assenza od impedimento o mancata attivazione, dal Vice Presidente - con lettera, telefax o email da spedirsi a ciascun Consigliere e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della riunione o in caso di urgenza con email o telefax almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, pur non avendo diritto di voto:

- i coordinatori didattici/coordinatrici didattiche di ciascun ordine di studio;
- il responsabile del settore amministrazione della cooperativa.

Le adunanze sono valide quando vi intervengono almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza, quello del Vice Presidente. Resta inteso che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

avente ad oggetto:

- la scelta e/o la modifica della struttura apicale della funzione didattica, tra coordinatore(rice) unico(a) o più coordinatori(rici) per ciascun ordine di studio, e
- la destinazione, l'utilizzo ed in generale qualunque delibera relativa al fondo T.F.R. del Corpo Docente della scuola,

richiederà il voto favorevole di almeno uno degli amministratori (in caso di consiglio di amministrazione formato da 5 (cinque) membri) ovvero di due amministratori (in caso di consiglio di amministrazione formato da 7 (sette) membri) indicati dal Corpo Docente. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 30 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, nessuno escluso od eccettuato, e potrà compiere tutti gli atti e le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che, per Statuto o per Legge, siano di competenza esclusiva dell'assemblea.

A solo titolo esemplificativo e non tassativo, al Consiglio spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, ivi compresi l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili, autoveicoli compresi, contratti di locazione, di edizione ed inoltre adire ad aste pubbliche e private, a licitazioni, gare, transigere e compromettere in arbitri amichevoli compositori, nominare avvocati e procuratori, contrarre mutui attivi e passivi, consentire iscrizioni, rinunciare o cancellare ipoteche, anche senza realizzo dei corrispondenti crediti, acconsentire a qualsiasi annotamento ipotecario, fare operazioni sui postagiri, utilizzare e compiere qualsiasi operazione presso Istituti Bancari, gli uffici del Debito Pubblico, la Cassa Deposito e Prestiti e presso ogni altro

ufficio pubblico o privato, riscuotere contributi in genere, statali presso la Banca d'Italia e le Tesorerie rilasciandone relative quietanze;

d) determinare i poteri del Presidente; conferire procure per determinati atti e categorie di atti anche a non Soci, predisporre ed approvare eventuali regolamenti interni;

e) assumere e licenziare il personale della Cooperativa fissandone le mansioni e la retribuzione;

f) deliberare l'adesione ad Enti già esistenti o da costituirsi;

g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci.

ARTICOLO 31 - Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed ai sindaci, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. La rappresentanza della cooperativa e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione, al vicepresidente e agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLI

ARTICOLO 32 - La Società è controllata, se obbligatorio per legge o se deliberato dall'assemblea ordinaria, da un collegio sindacale di sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

ARTICOLO 33 - Il controllo legale dei conti della Società è svolto, se obbligatorio per legge o deciso dai soci, dal Collegio Sindacale e/o da un Revisore, che dura in carica per tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio. I Soci decidono, nel caso non sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, se affidare il controllo ad un collegio o ad un Revisore.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 34 - In caso di scioglimento della Società, l'assemblea, con la maggioranza di cui all'art. 24, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli sia tra i Soci che tra i non Soci e determinandone i poteri.

ARTICOLO 35 - In caso di cessazione della Società, l'intero

patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Associazione Nazionale di Rappresentanza, Assistenza e Tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro.

ARTICOLO 36 - Per quanto non è previsto nel presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative.

F.TO ESPOSITO Maria

F.TO AVV. LUIGI ANDREA FALCE, NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo nei miei atti.

Muggiò, 25 maggio 2022

Avv. Luigi Andrea Falce, Notaio - firma digitale